



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 27/01/2021

Oggetto :

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE- APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisette**, del mese di **gennaio**, alle ore **18:30**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
DACOMO Francesca	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere-Vice Sindaco	SI
SPERONE Domenico	Consigliere	NO
DAMONTE Marco	Consigliere	SI
FERRERO Giuliano	Consigliere	SI
CAMPO Matteo	Consigliere	SI
STROPPIANA Daniela Teresa	Consigliere	NO
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
ALEMANNI Nadia	Consigliere	SI
MORELLO Gian Michele	Consigliere	NO
MACCAGNO Andrea	Consigliere	SI

Totale presenti n. 10 Totale assenti n. 3

Sono presenti gli Assessori:

DESTEFANIS Lidia. - Assessori Esterni.

Assiste all'adunanza il **D.SSA FRACCHIA Paola** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, commi 816 - 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (Canone mercatale);

CONSIDERATA l'abrogazione dei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993 e degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 disposta dall'art. 1 co. 847 della L. n. 160/2019;

PRESO ATTO CHE l'art. 4 co. 3 quater del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8 ha sospeso per l'anno 2020 gli effetti dell'abrogazione, differendo quindi la stessa al 2021;

RICORDATO che l'art. 9 *ter* D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181 co. 1 D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del Canone unico patrimoniale;

RAMMENTATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/1996 di approvazione del Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2002, n. 17 del 24/06/2003 e n. 41 del 22/12/2003, e n. 12 del 11/03/2015 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa imposta e del diritto, la cui efficacia resta confermata in ordine alla regolazione dei rapporti in essere negli anni precedente al 2021 entro i limiti previsti dalla nuova disciplina;

TENUTO CONTO che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che alla luce delle abrogazioni sopra richiamate si rende necessario disporre di un documento finalizzato alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e alla definizione di regole operative di più agevole attuazione anche per gli uffici;

VISTO l'art. 151 co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali) e sue successive modificazioni, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

VISTI inoltre l'art. 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, che ribadisce il termine il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

RICHIAMATO l'art. 27 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che l'art. 106 co. 3 *bis* del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 differisce al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 co. 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000 sopra richiamato ed il Decreto del Ministero dell'Interno 13.01.2021 ha disposto ulteriore differimento al 31.03.2021;

RILEVATA la necessità di assicurare il principio di equità fiscale;

DATO ATTO CHE l'art. 1 co. 837 L. n. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni si debbano dotare di un proprio Regolamento per l'applicazione del Canone mercatale;

LETTO lo schema di Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, predisposto dagli uffici di questo Ente, quale risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO il Regolamento Generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2020

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, nella versione di cui all'Allegato A e degli allegati B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di abrogare, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per l'applicazione della relativa imposta e del diritto richiamati in premessa, dichiarandone l'efficacia in ordine alla regolazione dei rapporti tributari riferiti ad annualità precedenti, laddove le disposizioni siano compatibili con l'attuale dettato normativo e non superate dalle prescrizioni regolamentari di cui all'allegato A;
3. di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il Regolamento di cui all'Allegato A entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2021;
4. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo regolamento sul sito istituzione del Comune, nonché di provvedere ad inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale la presente deliberazione.

Successivamente, con separata, apposita votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA FRACCHIA Paola *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Spett.le
COMUNE DI CANALE
Provincia di Cuneo

Casale Monferrato, 25/01/2021

Oggetto: Parere sul Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione

Il sottoscritto Allera dott. Tiziano, Revisore dei Conti del Comune di Canale:

Visto l'articolo 1, commi 816 - 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (Canone mercatale);

Considerata l'abrogazione dei Capi I e II del D.Lgs. n. 507/1993 e degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 disposta dall'art. 1 co. 847 della L. n. 160/2019;

Ricordato che l'art. 9 ter D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 L. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181 co. 1 D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del Canone unico patrimoniale;

Tenuto conto che l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Visto l'articolo 151 co. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali) e sue successive modificazioni, il quale stabilisce al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

Visti gli articoli 1 comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato, che ribadisce il termine il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e l'art. 172 comma 1 lett. c) del medesimo decreto che prevede che i Comuni alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

Richiamato l'articolo 174 27 co. 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto lo schema di Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale, predisposto dall'Ufficio Tributi di questo Ente;


Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico e finanziaria espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso, lo scrivente

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione".



Comune di Canale

Provincia di Cuneo



Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2021

Allegato A

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI.....	3	Art. 29 – Caratteristiche e limiti dei mezzi pubblicitari	16
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi	3	Art. 30 – Divieti	17
Art. 2 – Aree comunali	3	Art. 31 – Piano generale degli impianti pubblicitari... ..	17
Art. 3 – Gestione dei Canoni	3	Art. 32 – Autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari	18
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi	3	Art. 33 – Segnalazione certificata di inizio attività per l’installazione di impianti pubblicitari temporanei	19
Art. 5 – Indennità e sanzioni	4	Art. 34 – Fattispecie esonerate da autorizzazione e S.C.I.A.	19
Art. 6 – Accertamenti	4	Art. 35 – Obblighi del soggetto che effettua l’installazione dei mezzi pubblicitari.....	20
Art. 7 – Funzionario responsabile	5	Art. 36 – Durata, revoca e decadenza dell’installazione	21
Art. 8 – Dichiarazione.....	5	CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	21
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	6	Art. 37 – Servizio delle pubbliche affissioni	21
Art. 9 – Presupposto impositivo	6	Art. 38 – Diritto delle pubbliche affissioni e tariffe	21
Art. 10 – Versamenti	6	Art. 39 – Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni	21
Art. 11 – Tariffe delle occupazioni	6	Art. 40 – Impianti per le pubbliche affissioni	22
Art. 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse	7	Art. 41 – Limitazioni e obblighi.....	23
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	7	Art. 42 – Affissioni di necrologi	23
Art. 13 – Soggetti passivi.....	7	Art. 43 – Criteri e modalità per l’espletamento del servizio di pubbliche affissioni.....	24
Art. 14 – Tipologia di occupazioni.....	7	Art. 44 – Versamento del diritto	25
Art. 15 – Determinazione del Canone per le occupazioni	7	TITOLO III – CANONE MERCATALE	26
Art. 16 – Criteri di calcolo del Canone	8	Art. 45 – Oggetto e ambito di applicazione	26
Art. 17 – Riduzioni ed esenzioni	8	Art. 46 – Soggetto passivo	26
Art. 18 – Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all’occupazione	10	Art. 47 – Determinazione del Canone	26
Art. 19 – Deposito cauzionale.....	10	Art. 48 – Tariffe del Canone mercatale	26
Art. 20 – Atto di concessione o di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico	10	Art. 49 – Riduzioni ed esenzioni	27
Art. 21 – Obblighi del concessionario e prescrizioni ..	11	Art. 50 – Procedura per il rilascio della concessione per l’occupazione ai fini di mercato, oneri per l’occupante e decadenza.....	27
Art. 22 – Proroga della concessione	12	Art. 51 – Versamenti	27
Art. 23 – Decadenza e revoca della concessione o autorizzazione	12	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ..	28
Art. 24 – Sospensione o trasferimento straordinari dell’occupazione	13	Art. 52 – Abrogazioni	28
CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI	13	Art. 53 – Disposizioni transitorie e finali	28
Art. 25 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	13	Allegato B - Elenco di classificazione delle aree pubbliche ai fini della determinazione del Canone patrimoniale	29
Art. 26 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari	14	Allegato C – Elenco dei tabelloni per le pubbliche affissioni	32
Art. 27 – Riduzioni ed esenzioni.....	14		
Art. 28 – Tipologia degli impianti pubblicitari autorizzabili.....	15		

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto.
2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:

- a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del presente Regolamento.
2. Previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un competente pubblico ufficiale, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata. Gli oneri derivanti dalla rimozione o dalla copertura sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato del 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con processo verbale di contestazione, di cui all'articolo precedente.
3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 250,00.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).
5. Le indennità e le sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni, anche coadiuvato dall'Ufficio di Polizia Municipale. A tal fine emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

2. Nel caso in cui i Canoni di cui al presente Regolamento risultino totalmente o parzialmente non assolti per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione di cui agli artt. 17 e 27 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Il concessionario è tenuto a presentare dichiarazione all'Ufficio Tributi, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso qualora intervengano modificazioni che comportino un diverso ammontare del Canone ovvero sia richiesta l'applicazione di una delle riduzioni previste dagli artt. 17 e 27 sopra richiamati.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 9 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi, ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale è effettuato direttamente al Comune, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ovvero in caso di autorizzazioni o concessioni pluriennali entro il 30 APRILE di ciascun anno, utilizzando una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento eventualmente messi a disposizione del Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - f. modalità individuate dal gestore del servizio.
2. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.
3. Il versamento del canone non è dovuto fino a concorrenza dell'importo di euro 12,00.

Art. 11 – Tariffe delle occupazioni

1. Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e sono parametrizzate a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Canale rientra nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti.

Art. 12 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in due zone come da elenco di classificazione delle aree pubbliche di cui all'Allegato B del presente Regolamento che ne costituisce parte integrante.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 13 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 14 – Tipologia di occupazioni

1. Le occupazioni sono distinte secondo la loro durata in:
 - a. **permanent**i qualora abbiano carattere stabile e durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. **temporane**e, ossia le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Si individuano altresì le occupazioni temporanee ricorrenti che, pur avendo durate inferiori all'anno, sono destinate allo svolgimento di una attività che per sua natura è destinata a ripetersi con regolarità e sistematicità, quali ad esempio le occupazioni realizzate dalle imprese edili e per gli spettacoli viaggianti.

Art. 15 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati o metro lineare;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Per la superficie di cui al precedente comma lett. b), le frazioni inferiori al metro quadro o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Sono escluse le occupazioni inferiori al mezzo metro quadro o lineare.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 16 – Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, in unica soluzione entro il 30 aprile , e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche. Qualora l'importo annuale superi euro 300,00 l'importo viene rateizzato in 4 rate bimestrali .
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;
 - c. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in un'unica soluzione in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere indicate in tariffa.

Art. 17 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto:
 - a. al 50% in caso di occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo;
 - b. del 50% in caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni o che si verificano con carattere ricorrente;
 - c. dell'80% in caso di occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche di superficie superiore a 10 metri quadrati, ovvero occupazioni temporanee di interesse culturale o sportivo;
 - d. al 50% in caso di occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - e. in caso di occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, al 50% se svolte dalle ore 7.00 alle ore 19.00 ovvero per un ulteriore 40% se svolte dalle ore 19.00 alle ore 7.00;
 - f. del 50% in caso di occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con lavori di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale aventi carattere

strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi, nonché per le seggiovie e funivie. In tal caso la tariffa è calcolata per fasce orarie;

- g. dell'80% in caso di occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate come segue:
 - i. in ragione del 50% fino a 100 mq;
 - ii. In ragione del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - iii. In ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
- h. nella misura del 75% per le occupazioni del sottosuolo.

2. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale, nonché le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, quali:
 - i. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purché avvenga nel rispetto delle prescrizioni del competente ufficio comunale;
 - ii. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore ad un'ora;
 - iii. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - iv. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- g. i passi carrabili in genere, nonché le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. per le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili.

Art. 18 – Domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione

1. La domanda di concessione o autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo mediante presentazione di istanza scritta, munita di marca da bollo dell'importo indicato dall'Ufficio competente nella quale devono essere necessariamente indicate le seguenti informazioni:
 - a. le generalità complete del soggetto richiedente e del soggetto che attuerà l'occupazione;
 - b. la residenza ed il codice fiscale del richiedente;
 - c. l'ubicazione dettagliata del luogo o dello spazio che si desidera occupare;
 - d. le esatte misure dello spazio che sarà occupato;
 - e. la durata dell'occupazione;
 - f. le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
2. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere opportunamente documentata e corredata da disegni e planimetrie con indicazione dello spazio richiesto e altre illustrazioni con relative misure, atte ad identificare l'opera stessa.
3. L'Ufficio competente potrà richiedere ulteriori documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
4. La domanda per l'occupazione temporanea deve essere prodotta almeno 7 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 19 – Deposito cauzionale

1. Qualora l'occupazione debba essere preceduta da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o comunque in particolari circostanze che lo giustifichino, l'Ufficio competente potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, da effettuarsi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 20 – Atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico

1. La concessione o l'autorizzazione all'occupazione di spazi e aree pubbliche è rilasciata dall'Ufficio competente sentito il parere della Commissione Edilizia, nei casi di cui all'art. 87

del R.E.C. (Regolamento Edilizio Comunale) ovvero i pareri dei competenti uffici comunali, qualora ne ravvisi l'esigenza.

2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, ovvero del diniego all'occupazione si conclude, per le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o dal ricevimento della documentazione integrativa eventualmente richiesta ai sensi dell'art. 18 co. 3. Per le occupazioni temporanee, il provvedimento di autorizzazione o concessione, ovvero il loro diniego, sarà rilasciato entro i 2 giorni lavorativi antecedenti alla data in cui si intende la stessa sarà iniziata.
3. Nelle more del procedimento autorizzativo, l'occupazione può essere iniziata, salvo dovere di rimessa in pristino dei luoghi in caso di successivo diniego. L'occupazione può essere altresì iniziata senza provvedimento autorizzativo in situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio e/o a garanzia della pubblica incolumità. In tal caso l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale; non appena possibile dovrà essere presentata la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o concessione. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
4. Nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate:
 - a. la durata dell'occupazione confermata;
 - b. la misura dello spazio concesso;
 - c. le condizioni, se necessarie, alle quali il Comune subordina la concessione o autorizzazione;
 - d. le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della possibilità di proseguire con l'occupazione;
 - e. l'espressa riserva secondo la quale Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, né che essa implichi, da sola, che il richiedente sia legittimato a darne esecuzione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità, eventuali ulteriori licenze ed autorizzazioni prescritte.
5. Qualora per il medesimo luogo o spazio siano state presentate più domande, al fine di individuare il soggetto cui concedere l'occupazione, l'Ufficio competente darà precedenza alla richiesta presentata prioritariamente qualora le condizioni delle occupazioni siano analoghe tra di loro; in alternativa, sarà data precedenza alla richiesta presentata dai gestori di negozi o pubblici esercizi in merito allo spazio antistante il loro negozio o esercizio commerciale.

Art. 21 – Obblighi del concessionario e prescrizioni

1. L'occupazione dovrà essere effettuata in modo da non attuare alcun intralcio alla circolazione di veicoli, pedoni e disabili, né di impedire il libero accesso a case e negozi. In caso di pericolo, l'occupazione deve essere opportunamente segnalata con specifici segnali e cartelli.

2. L'occupazione dovrà essere limitata all'area che è stata assegnata, e non deve protrarsi oltre la durata indicata nell'atto di concessione o autorizzazione, salvo proroga espressamente richiesta ed ottenuta prima della scadenza e secondo quanto stabilito all'art. 22 del presente Regolamento.
3. Il concessionario è tenuto a curare la pulizia delle aree e la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di soggetti terzi.
4. È vietato al concessionario arrecare qualsiasi danno o modifica al suolo oggetto della concessione, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di ripristinare lo stesso a proprie spese e responsabilità, entro i termini fissati dal Comune e con le soluzioni tecnico-costruttive e i materiali da impiegare concordati preventivamente con l'Ufficio tecnico comunale.
5. Il parcheggio di automezzi, carri e altri veicoli e strutture di spettacoli viaggianti dovrà essere effettuato unicamente nelle località all'uopo destinate.
6. Il concessionario ed i suoi dipendenti devono tenere un contegno decoroso, né arrecare disturbo alla pubblica quiete. Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono in ogni caso rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione a terzi.
7. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
8. Sono fatti salvi ulteriori obblighi del concessionario specificatamente individuati nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

Art. 22 – Proroga della concessione

1. In caso di sopravvenuta necessità, il soggetto concessionario, prima della scadenza della concessione o autorizzazione già ottenuta, può chiedere all'Ufficio competente una proroga dell'occupazione.
2. La richiesta di proroga deve essere presentata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la domanda di occupazione di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 23 – Decadenza e revoca della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione decade nelle seguenti ipotesi:
 - a. violazione, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni e degli obblighi previsti nell'atto rilasciato;
 - b. violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli, del Codice della strada e del relativo Regolamento di attuazione;
 - c. mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione, senza giustificato motivo, nei sei mesi successivi alla data di rilascio dell'atto;
 - d. mancato pagamento del Canone unico patrimoniale di cui al presente Regolamento.

2. In caso di decadenza per una delle cause sopra elencate, il concessionario decaduto non ha diritto alla restituzione dell'eventuale Canone già corrisposto.
3. La concessione o l'autorizzazione di occupazione è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
4. Il provvedimento di revoca è insindacabile ed è emanato dal medesimo Ufficio che ha concesso o autorizzato l'occupazione. Il provvedimento di revoca viene notificato all'interessato a mezzo del Messo Comunale ovvero delle altre modalità di notificazione previste in materia tributaria e, se necessario, è preceduto da una perizia tecnica.
5. Il provvedimento di revoca vincola il destinatario a cessare l'occupazione immediatamente ovvero a decorrere dalla data in esso precisata e contiene altresì l'intimazione a sgomberare, pulire, restaurare e ripristinare lo spazio e il luogo occupato entro un congruo termine per la esecuzione di tali lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, i lavori di sgombero e ripristino saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico del soggetto inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.
6. In caso di revoca, il concessionario ha diritto alla restituzione del Canone già corrisposto in proporzione al periodo di occupazione originariamente concesso e non goduto a seguito di revoca, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 24 – Sospensione o trasferimento straordinari dell'occupazione

1. In caso di situazione straordinarie o per ragioni di utilità o ordine pubblico, il Comune ha la facoltà di prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse o il loro trasferimento in altra località, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato e il concessionario non potrà sollevare eccezioni od obiezioni di sorta.
3. Il Comune ha altresì sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 25 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario.

Art. 26 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione.
4. Il Canone non è dovuto qualora le superfici contenenti il messaggio pubblicitario siano inferiori a 300 cm quadrati.

Art. 27 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 50% in caso di:
 - a. messaggi pubblicitari effettuati da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. messaggi pubblicitari relativi a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. messaggi pubblicitari relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti dal canone:
 - a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 28 – Tipologia degli impianti pubblicitari autorizzabili

1. Gli impianti pubblicitari autorizzabili si definiscono a seconda che siano destinati alla pubblicità ordinaria, a quella effettuata mediante veicoli, mediante pannelli luminosi e proiezioni, ovvero con modalità diverse.
2. Per **pubblicità ordinaria** si intende quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Si applicano le definizioni di cui all'art. 23 D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e all'art. 47 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada).
3. Per **pubblicità effettuata con veicoli** si intende quella effettuata mediante l'apposizione di messaggi visivi effettuati per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, ovvero su veicoli di proprietà di imprese commerciali o adibiti ai trasporti, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
4. Per **pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** va considerata quella effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
5. Si considera **pubblicità varia** quella non rientrante nelle tipologie precedenti e comprendente:
 - a. la pubblicità con striscioni vale a dire quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;

- b. la pubblicità da aeromobili, ossia effettuata sul territorio del comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale
- c. la pubblicità con palloni frenati o simili;
- d. la pubblicità in forma ambulante, ossia effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
- e. la pubblicità fonica cioè effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, anche montati su veicoli.

Art. 29 – Caratteristiche e limiti dei mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a. lo spessore di insegne e cartelli non deve superare i 12 cm;
 - b. il bordo inferiore delle insegne poste in opera dovrà essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 3 mt rispetto a quella della banchina stradale o del marciapiede sottostante, se esistente; saranno prese in considerazione quote inferiori all'interno del centro storico;
 - c. le insegne poste trasversalmente al senso di marcia non potranno sporgere dai muri ai quali sono ancorate per più di 100 cm e comunque non dovranno sporgere oltre il bordo del marciapiede sottostante, se esistente;
 - d. devono essere rispettate le distanze minime previste dall'art. 51 D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada), salvo che si tratti di cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza a fabbricati per tutta la loro superficie, e purché le percentuali massime delle superfici utilizzabili, rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati, siano del 5%; è fatto in ogni caso divieto di collocare tali mezzi pubblicitari ad una distanza inferiore ad 1 mt dal limite della carreggiata.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari su edifici storici, pubblici o religiosi ed in prossimità di aree o beni tutelati come beni culturali e paesaggistici è subordinata al rispetto di quanto stabilito agli artt. 49 e 153 D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
3. All'interno del centro storico del Comune, l'installazione di mezzi pubblicitari è ammessa esclusivamente qualora siano rispettati i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano la zona predetta e gli edifici in essa compresi, nonché il rispetto del piano colore vigente, e previo parere positivo della Commissione Edilizia Comunale. Ai fini dell'individuazione topografica del centro storico si fa riferimento al piano regolatore generale.
4. Lungo le strade ed in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di strutture, abbinata a spazi pubblicitari, che forniscono servizi per gli utenti della strada, quali transenne parapetonali, paline e pensiline di fermata autobus, orologi, contenitori per rifiuti, panchine, indicazioni toponomastiche ed altre, per il cui posizionamento valuterà caso per caso l'Ufficio Tecnico Comunale.

5. È consentita la pubblicità mediante distribuzione a mano di manifestini o altro materiale pubblicitario, ad eccezione che negli edifici e luoghi di interesse storico, artistico, ambientale, nei parchi e giardini pubblici e nelle immediate adiacenze di cimiteri, ospedali e chiese di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e dalle seguenti disposizioni del D.P.R. 495/1992:
 - a. art. 48 in riferimento alle dimensioni dei cartelli pubblicitari;
 - b. art. 49 in merito ad ulteriori caratteristiche di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari;
 - c. art. 50 per le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi;
 - d. art. 51 in riferimento al posizionamento di segni orizzontali reclamistici e alla collocazione di locandine pubblicitarie;
 - e. art. 52 per l'ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio e dei mezzi pubblicitari a messaggio variabile;
 - f. art. 57 in riferimento all'apposizione di pubblicità sui veicoli;
 - g. art. 59 per la pubblicità fonica.

Art. 30 – Divieti

1. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sui muri di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, nonché sul palazzo comunale.
2. L'apposizione di mezzi pubblicitari sugli edifici e negli spazi di cui al comma precedente può essere autorizzata se costituenti in targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. È vietata inoltre la pubblicità effettuata sul territorio del Comune mediante lancio di oggetti o manifestini da aeromobili o altri veicoli o da parte di persone.
4. È comunque sempre vietato il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari nei punti indicati dall'art. 23 D.Lgs. 285/1992 e dall'art. 51 co. 3 D.P.R. 495/1992.

Art. 31 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è effettuata nel territorio del Comune in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.03.2007, previa sua formazione da parte di un gruppo di lavoro composto dai funzionari comunali responsabili del servizio di pubblicità, urbanistico e della viabilità, oltre che da un responsabile designato dal concessionario se il servizio è affidato in concessione a soggetto terzo.
2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari consta di due parti riguardanti rispettivamente gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità ordinaria, effettuata con pannelli luminosi e proiezioni e altre modalità come definiti all'art. 28 del

presente Regolamento, e la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni al successivo Capo III.

3. In merito all'installazione dei mezzi pubblicitari, il Piano generale di cui al presente articolo comprende l'elencazione:
 - a. delle strade comunali, provinciali, regionali che attraversano il territorio del Comune;
 - b. delle zone ed edifici all'interno e all'esterno dei centri abitati in cui l'installazione non può essere consentita;
 - c. delle località e posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi;
 - d. degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici o aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno e dall'esterno; i luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata dovranno essere singolarmente definiti.
4. Il Piano di cui al presente articolo contiene altresì l'indicazione della superficie massima autorizzabile per ciascuna tipologia di impianti previsti dal Piano stesso.
5. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 32 – Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari

1. L'installazione di cartelli, di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è soggetta ad autorizzazione emanata, dal Comune in caso di assenso al loro posizionamento su strade comunali o in vista di esse, ovvero dal Comune previo nulla osta tecnico dell'ente proprietario o del gestore nel caso di assenso al loro posizionamento su strade regionali, provinciali o in vista di esse.
2. Il posizionamento di impianti pubblicitari al di fuori dai centri abitati è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o dal gestore in caso di posizionamento lungo le strade regionali e provinciali o in vista di esse, dall'ente proprietario o gestore.
3. È altresì consentita l'installazione di impianti pubblicitari temporanei a seguito di presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività secondo quanto stabilito all'art. 33 del presente Regolamento.
4. L'installazione è autorizzata ovvero consentita tenuto conto dei divieti, delle limitazioni e delle cautele previste dalle Leggi e dal presente Regolamento. È facoltà dell'Ufficio Tecnico Comunale, nel corso dell'iter istruttorio delle istanze per l'installazione dei mezzi pubblicitari,

richiederne il ridimensionamento o l'eventuale modifica di alcune caratteristiche, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 29 del presente Regolamento.

5. Alla richiesta di autorizzazione da trasmettere allo Sportello Unico in via telematica devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a. attestazione pagamento diritti di segreteria;
 - b. progetto grafico in scala ed a colori, indicante le dimensioni oppure ricostruzione fotografica con indicante le dimensioni;
 - c. estratto di mappa o planimetria con indicata la posizione dell'impianto, l'edificio interessato ed i toponimi delle aree pubbliche più prossime (strade e piazze);
 - d. progetto fotografico a colori con simulazione del risultato finale del mezzo o dei mezzi pubblicitari sull'immobile o nel sito di installazione effettuato con una o più riprese a campo ampio;
 - e. autorizzazione rilasciata dal competente organo (se l'immobile è soggetto a tutela ambientale, paesaggistica, storico-artistica o documentale);
 - f. estremi dei codici identificativi delle marche da bollo e scansione delle stesse, annullate mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo.

Art. 33 – Segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione di impianti pubblicitari temporanei

1. Il soggetto interessato all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari temporanei deve presentare la relativa Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) secondo quanto previsto dall'art. 19 L. 241/1990 allo Sportello Unico in via telematica, indicando i dati anagrafici, il codice fiscale, la ragione sociale e il numero di partita IVA del soggetto dichiarante ovvero della persona giuridica che intende installare gli impianti. Alla S.C.I.A. devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:
 - a. attestazione pagamento diritti di segreteria;
 - b. progetto grafico in scala ed a colori, indicante le dimensioni oppure ricostruzione fotografica con indicante le dimensioni;
 - c. estratto di mappa o planimetria con indicata la posizione dell'impianto, l'edificio interessato ed i toponimi delle aree pubbliche più prossime (strade e piazze);
 - d. progetto fotografico a colori con simulazione del risultato finale del mezzo o dei mezzi pubblicitari sull'immobile o nel sito di installazione effettuato con una o più riprese a campo ampio.

Art. 34 – Fattispecie esonerate da autorizzazione e S.C.I.A.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari è consentita senza necessità di autorizzazione o presentazione di S.C.I.A. qualora si tratti di:
 - a. mezzi pubblicitari esposti in luoghi privati e non visibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- b. mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi purché non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- c. avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- d. avvisi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi se di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- e. pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- f. locandine pubblicitarie esposte all'esterno od all'interno di locali aperti al pubblico o nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.

Art. 35 – Obblighi del soggetto che effettua l'installazione dei mezzi pubblicitari

1. Il soggetto che ha proceduto all'installazione dei mezzi pubblicitari è tenuto a rispettare il Regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 495/1992). È tenuto altresì:
 - a. a verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno e ad effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - b. ad adempiere nei tempi richiesti a tutte le disposizioni impartite dal Comune o dagli altri enti competenti, anche successivamente all'installazione dei mezzi pubblicitari, per intervenute e motivate esigenze;
 - c. a procedere alla rimozione degli impianti nel caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto autorizzativo all'installazione o di successiva motivata richiesta da parte del Comune o degli altri enti competenti;
 - d. a provvedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, nonché striscioni, locandine e stendardi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando inoltre il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
2. Ogni mezzo pubblicitario deve essere dotato di targhetta metallica, saldamente fissata a cura e a spese del soggetto titolare e in posizione facilmente accessibile, nella quale dovranno essere indicati in modo permanente i seguenti dati:
 - a. il riferimento all'Amministrazione competente;
 - b. il riferimento del soggetto titolare del mezzo pubblicitario;
 - c. il numero di autorizzazione o della S.C.I.A.;
 - d. l'indicazione dell'ubicazione del mezzo pubblicitario installato, anche mediante specificazione della progressiva chilometrica;

- e. qualsiasi altro dato richiesto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992).

Art. 36 – Durata, revoca e decadenza dell’installazione

1. L’installazione di mezzi pubblicitari ha validità per il periodo indicato nell’atto di autorizzazione ovvero per il periodo previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed è rinnovabile.
2. Il Comune può, in qualsiasi momento, richiedere la disinstallazione di mezzi pubblicitari per sopravvenute motivate esigenze. In questo caso il titolare verrà informato con avviso scritto nel quale saranno indicati i termini entro i quali dovrà provvedere alla rimozione ovvero allo spostamento in altro luogo indicato nell'avviso.
3. L'inosservanza delle normative di legge, delle disposizioni e degli obblighi regolamentari, delle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo ovvero nella S.C.I.A., ne comporta la decadenza.

CAPO III – DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 37 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Comune garantisce l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
2. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono inoltre garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo la promozione della domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Tali affissioni sono richieste direttamente dall’interessato al Servizio Affissioni del Comune e i manifesti sono da questo collocati negli spazi ad essi destinati.

Art. 38 – Diritto delle pubbliche affissioni e tariffe

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio o da colui nell'interesse del quale viene effettuato. Esso è comprensivo del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al Capo II del presente Regolamento.
2. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi attribuiti a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, nei limiti delle superfici ad esse assegnate ai sensi del presente Capo, sono considerati come pubblicità ordinaria e dunque sono sottoposti all’applicazione del Canone patrimoniale ai sensi del Capo II del presente Regolamento.

Art. 39 - Riduzioni, esenzioni e maggiorazioni

1. Il diritto delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di cui al successivo comma 2 lett. b);
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. Il diritto sulle pubbliche affissioni non è dovuto per:
- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari, i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi ed i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - d. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge, purché il soggetto richiedente indichi, nella commissione, la disposizione legislativa in forza della quale ne è stabilita l'obbligatorietà;
 - e. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati se alla commissione è allegata copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è maggiorato:
- a. del 50% in caso di commissioni inferiori a 50 fogli;
 - b. del 100% qualora il committente chieda di poter scegliere gli spazi in cui affiggere.
 - c. di un importo fisso pari ad € 30,00 per le affissioni urgenti di necrologi e partecipazioni al lutto, tranne che per quelle eseguite direttamente dalle imprese funebri autorizzate all'affissione diretta ai sensi dell'art. 42 co. 3 del presente Regolamento .
4. Le riduzioni di cui al comma del presente Regolamento non sono cumulabili tra loro mentre lo sono le maggiorazioni che si applicano alla tariffa base.

Art. 40 – Impianti per le pubbliche affissioni

1. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a. tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - b. superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

- c. armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - d. altri spazi ritenuti idonei dall'ufficio e indicati nel piano.
2. Tutti gli impianti sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione e che sono più precisamente indicati all'**Allegato B** del presente Regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di finalità economiche deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a. l'ubicazione;
 - b. la tipologia e il materiale dell'installazione;
 - c. la dimensione in mt. e il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene, la loro suddivisione fra affissioni prive di rilevanza economica, di natura commerciale, dirette da parte dei privati;
 - d. la superficie complessiva degli impianti.
5. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento qualora risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

Art. 41 – Limitazioni e obblighi

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni stabiliti con il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni.
2. Per esigenze di carattere estetico e di disponibilità degli spazi necessari negli impianti sopraindicati, non è consentita l'affissione di manifesti composti da più di due fogli di formato cm. 70 x 100.
3. Per consentire l'accoglimento proporzionale di tutte le richieste di affissioni, in relazione alla disponibilità degli spazi stabiliti con il piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, le commissioni di affissioni sono limitate ad un massimo di 20 fogli di cm. 70 x 100. L'Ufficio comunale competente potrà comunque limitare ulteriormente le commissioni se la disponibilità di spazi non dovesse essere sufficiente.
4. Nella collocazione degli impianti per le affissioni si deve tenere conto anche delle limitazioni previste dal presente regolamento per gli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 30.

Art. 42 – Affissioni di necrologi

1. Ai fini di garantire il decoro e l'ordine degli spazi ad esse destinati, le affissioni di necrologi ed in particolar modo quelle destinate alle partecipazioni al lutto, potranno avere le dimensioni massime di cm 21 x 30 (foglio A4). Affissioni di dimensioni superiori dovranno essere

preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non potranno superare le misure massime di cm 42 x 30 (foglio A3).

2. Il periodo di esposizione concesso per le affissioni di necrologi non potrà superare i 10 giorni.
3. Il Comune può autorizzare, a domanda degli interessati, le imprese di pompe funebri e le tipografie che stampano i necrologi all'affissione diretta negli spazi riservati alle affissioni prive di finalità economiche, nei casi in cui il servizio comunale non possa provvedervi. Le predette ditte dovranno effettuare quanto prima il versamento dei relativi diritti di affissione.

Art. 43 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio di pubbliche affissioni

1. I manifesti di natura commerciale devono essere fatti pervenire all'Ufficio Tributi comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno 2 giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio; quelli senza finalità economica almeno un giorno prima.
2. Sono sempre escluse le commissioni d'urgenza in caso di manifesti aventi natura commerciale.
3. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'Ufficio Tributi del Comune la commissione. La commissione deve indicare:
 - a. il committente;
 - b. l'oggetto del messaggio pubblicitario;
 - c. la quantità e il formato dei manifesti;
 - d. il periodo di esposizione.
4. Sono considerate commissioni separate quelle di manifesti aventi messaggi che pubblicizzano ditte o avvenimenti diversi o con diverso periodo di esposizione, anche se presentati contemporaneamente dallo stesso committente.
5. Le commissioni compongono l'apposito registro contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e vengono effettuato secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal medesimo registro.
6. Su ogni manifesto viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data di scadenza prestabilita. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a 10 giorni dalla data che era stata richiesta, l'Ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi riportati ai due commi precedenti il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'Ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale l'Ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma versata. Il committente ha

comunque facoltà in ogni caso di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere la metà del diritto dovuto.

10. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti, l'Ufficio comunale provvede ad avvertire il committente. I manifesti in eccedenza potranno essere affissi dall'Ufficio in data diversa da quella richiesta, ovvero il committente potrà richiedere il rimborso dei diritti eccedenti quelli dovuti o il conguaglio con l'importo dovuto per commissioni successive.
11. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza pagamento del diritto, di cui sia stata annullata la commissione ovvero siano risultati in eccedenza, se non ritirati o richiesti dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti o da quando è stato ricevuto il relativo avviso, saranno inviati al macero.
13. Nell'Ufficio Tributi del Comune sono disponibili, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni e il registro cronologico delle commissioni.

Art. 44 – Versamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune nonché altri strumenti messi a disposizione dell'Ufficio competente. L'attestazione di avvenuta versamento deve essere allegata alla commissione stessa al momento della sua presentazione.
2. Il versamento del diritto non è dovuto, per le sole affissioni non aventi carattere commerciale, fino a concorrenza dell'importo di euro 3,00.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art 45 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.
2. Si definiscono **occupazioni mercatali annuali** quelle che si protraggono per tutto l'anno solare, che hanno quindi carattere permanente e che si svolgono mediante banchi o strutture fisse al suolo sottraendo il suolo permanentemente all'uso generale dei cittadini.
3. Sono **occupazioni mercatali giornaliere** quelle temporanee che si realizzano per periodi complessivamente inferiori all'anno, anche con carattere ricorrente e che si svolgono mediante strutture poste sul suolo rimosse al termine dell'attività mercatale.

Art. 46 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 47 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione,
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata l'occupazione.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si applicano i medesimi criteri previsti in ambito di determinazione del Canone per l'occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 48 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono approvate annualmente dalla Giunta Comunale e vengono parametrize a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare (tariffa annuale) ovvero per periodi inferiori (tariffa giornaliera). Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 841 e 842 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Canale rientra nella fascia dei Comuni fino a 10.000 abitanti.
2. È possibile l'assegnazione giornaliera di posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati che saranno soggetti al Canone mercatale con le medesime modalità di cui al presente articolo. La superficie dello spazio assegnato giornalmente sarà calcolata a *forfait*, ricavandola dalla media delle superfici di tutti i posteggi assegnati con concessione, di tutti i mercati. Il calcolo della superficie media sarà effettuato a cura dei responsabili degli uffici tributi e del commercio e sarà rivisto ogni tre anni.

3. Si intendono validi i criteri previsti dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.2007.

Art. 49 – Riduzioni ed esenzioni

1. Si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. del 50% in caso di occupazioni realizzate da ambulanti che siano anche produttori della merce che vendono;
 - b. del 20% in caso di occupazioni svolte nella zona di interesse 2, che non si svolgono con carattere ricorrente;
 - c. per le occupazioni aventi carattere ricorrente o che si svolgono con cadenza settimanale:
 - i. del 30% se svolte nella zona di interesse 1;
 - ii. del 40% se svolte nella zona di interesse 2.
2. Ai fini dell'individuazione della zona di interesse si considera la suddivisione del territorio di cui al precedente art. 12, mentre per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente, lett. b), c) e d) si considerano ricorrenti le occupazioni svolte per un periodo superiore a 14 giorni.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 lett. b) e lett. c) punto ii) sono cumulabili tra di loro.
4. Per le occupazioni destinate al commercio ambulante itinerante di durata fino a 60 minuti il Canone mercatale non è dovuto.

Art. 50 – Procedura per il rilascio della concessione per l'occupazione ai fini di mercato, oneri per l'occupante e decadenza

1. L'occupazione di suolo pubblico ai fini mercatali è richiesta e autorizzata secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.2007

Art. 51 – Versamenti

1. Il Canone mercatale deve essere pagato mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.
2. Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere effettuato annualmente entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce la TOSAP disciplinata con Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/1996 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2001, n. 17 del 24/06/2003 e n. 41 del 22/12/2003 e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2015, intendendosi quindi abrogati i regolamenti in materia a far data dal 1° gennaio 2021.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la TOSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 53 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.

Allegato B - Elenco di classificazione delle aree pubbliche ai fini della determinazione del Canone patrimoniale

1. Zone di interesse 1

Specie	Nome
CORSO	ALBA (tutto)
VIA	ALOI (fino all'incrocio con Via Capitano Lucce)
CORSO	ASTI (dall'incrocio con Via Roma e fino all'incrocio con la bretella provinciale presso il cimitero)
PIAZZA	BERNARDI (tutta)
VIA	BONORA (tutta)
VIA	BRIGNOLO (tutta)
VIA	BUFFETTI, CECILIA (tutta)
LARGO	CASSETTA, FRANCO (tutto)
PIAZZA	CASTELLO (tutta)
VIA	CAVOUR, CAMILLO (tutta)
CORSO	DANTE (tutto)
PIAZZA	DELPIANO, DON (tutta)
PIAZZA	DIVISIONE ALPINA CUNEENSE (tutta)
PIAZZA	EUROPA (tutta)
VIA	FENOGLIO, BEPPE (tutta)
VIA	GALIMBERTI, DUCCIO (tutta)
VIA	GARIBALDI, GIUSEPPE (tutta)
VIA	GOITO (tutta)
VIA	GRAVIER, SINDACO (tutta)
PIAZZA	ITALIA (tutta)
VIA	LUCCE CAPITANO (tutta)
VIA	MALABAILA, FILIPPO (tutta)
PIAZZA	MARCONI, GUGLIELMO (tutta)
VIA	MARGHERITE, DELLE (tutta)

Specie	Nome
PIAZZA	MARTIRI LIBERTÀ (tutta)
VIA	MAZZINI, GIUSEPPE (tutta)
VIA	MILANO (tutta)
VICOLO	MILANO (tutto)
VIA	MOMBIRONE (fino all'incrocio con Viale del Pesco)
VIA	NOVO, VIA DON GINO (tutta)
VIA	OLIVERO (tutta)
VIA	OPERA, DELL' (tutta)
VIA	PALESTRO (tutta)
VIALE	PESCO, DEL (tutto)
VIA	RIVO, DEL (tutta)
VIA	ROMA (tutta)
PIAZZA	SAN BERNARDINO (tutta)
VIA	SAN BERNARDINO (tutta)
VIA	SAN GIOVANNI (tutta)
VIA	SAN MARTINO (tutta)
VIA	SANTA CROCE (tutta)
VIA	SERSHEIM (tutta)
VIA	TORINO (tutta)
PIAZZA	TORRE, DELLA (tutta)
PIAZZA	TOSO, CAVALIER PASQUALE (tutta)
PIAZZA	TRENTO TRIESTE (tutta)
VIA	VECCHIE MURA (tutta)
VIA	VENTITREESIMA BRIGATA PARTIGIANI (tutta)
VIA	VILLA, TOMMASO (tutta)
PIAZZA	VITTORIA, DELLA (tutta)

2. Zone di interesse 2

Specie	Nome
VIA	ALOI (oltre l'incrocio con Via Capitano Lucce)
VIA	APPENDINO, DOTTOR MATTIA (tutta)
PIAZZA	BERNOCCO, DON GIOVANNI BATTISTA (tutta)
VIA	BARBERO, GIORGIO (tutta)
VIA	BORSOTTI COSTA, GIULIA (tutta)
VIA	BOSCHETTO (tutta)
VIA	BRACCO, MONDO (tutta)
VIA	CADUTI SUL LAVORO (tutta)
VIA	CANOVA (tutta)
	CASE SPARSE, CASCINE E LOCALITÀ DIVERSE (se non comprese nella competenza provinciale)
VIA	CAVALLOTTI (tutta)
VIA	CITTADELLA (tutta)
STRADA	COMUNALE N. 1 - CASTELLINALDO
STRADA	COMUNALE N. 2 - BONORA/SAN DEFENDENTE
STRADA	COMUNALE N. 3 - VALPONE
STRADA	COMUNALE N. 4 - BRINA
STRADA	COMUNALE N. 6 - VALLE D'OISA
STRADA	COMUNALE N. 7 - RABINI GROSSI
STRADA	COMUNALE N. 8 - MADONNA DI LORETO
STRADA	COMUNALE N. 11 - VASSERONE
STRADA	COMUNALE N. 12 - CONVENTO
STRADA	COMUNALE N. 13 – VALLE POZZO
STRADA	COMUNALE N. 14 - SAN SIRO
STRADA	COMUNALE N. 15 - PRARINO

Specie	Nome
STRADA	COMUNALE N. 16 - OESIO
STRADA	COMUNALE N. 17 - CERRUTO E FRAILINO
STRADA	COMUNALE N. 18 - GERLÙ
STRADA	COMUNALE N. 19 - BRICCOLA
STRADA	COMUNALE N. 20 - GIACCONI
STRADA	COMUNALE N. 21/25 - BOERA
STRADA	COMUNALE N. 22 - VO
STRADA	COMUNALE N. 23 - MOMBIRONE
STRADA	COMUNALE N. 26 - VALARERTO/MEZZAVILLA
STRADA	COMUNALE N. 27 - PODIO SUPERIORE
VIA	CORNAREA (tutta)
VICOLO	CORNAREA (tutto)
VIA	COSTA E TERRAZZA, DELLA (tutta)
VIA	FERRERO ANTONIO E GEMMA (tutta)
VIA	FORNACI, ALLE (tutta)
VIA	GALLETTO (tutta)
STRADA	GERBIDO (tutta)
PIAZZA	GIACHINO, BARTOLOMEO (tutta)
CORSO	MACCAGNO, FRATELLI
VIA	GIACCONE, PADRE (tutta)
VIA	GIORDANO, MARIO (tutta)
FRAZIONE	MADONNA DEI CAVALLI (tranne la parte di strada prov.le)
FRAZIONE	MADONNA DI LORETO (tranne la parte di strada prov.le)
VIA	MARCHIARO, PADRE FRANCESCO
VIA	MELICA (tutta)
VIA	MOMBIRONE (oltre l'incrocio con Viale del Pesco)

Specie	Nome
VIA	MOMPISSANO (tutta)
VIA	MONTÀ (tutta)
VIA	MONTORONE (tutta)
VIA	OESIO (tutta)
VIA	PINI, DEI (tutta)
VIA	PODIO (tutta)
VICOLO	POZZO, DEL (tutto)
VIA	PRUGNETO (tutta)

Specie	Nome
VIA	QUAGLIA, PADRI RENATO E LORENZO (tutta)
VICOLO	ROCCA, DELLA (tutto)
VIA	ROSETO (tutta)
FRAZIONE	SAN DEFENDENTE (tutta)
VIA	SAN MICHELE (tutta)
VIA	SANT'ANDREA (tutta)
STRADA	TORRETTA (tutta)
VIA	VALENTINO (tutta)

3. **STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE**

Appartengono alla competenza della Provincia di Cuneo tutte le aree comprese nell'elenco di vie sottoindicate, in quanto strade provinciali o regionali che attraversano i centri abitati del comune:

Specie	Nome	Num.
CORSO	ASTI (oltre l'incrocio con la bretella provinciale presso il cimitero e fino al Comune di San Damiano d'Asti)	Prov.le 29
VIA	CASTELVECCHIO (e oltre, fino al comune di Cisterna d'Asti)	Prov.le 351
VIA	CIRIAGNO (e oltre, fino al comune di Cisterna d'Asti)	Prov.le 181
VIA	COLLIN, GUGLIELMO (tutta)	Prov.le 264
VIA	MADONNA DEI CAVALLI (tutta)	Prov.le 264

Specie	Nome	Num.
VIA	MONTEU ROERO (tutta)	Prov.le 29
CORSO	RODILHAN (tutto)	Prov.le 929
VIA	RUBIAGNO (tutta)	Prov.le 287
VIA	SANTO STEFANO ROERO (tutta)	Prov.le 110
VIA	TERNAVASIO, ANTONIO	Bretella Prov.le
CORSO	VALPONE (tutto)	Prov.le 29

Allegato C – Elenco dei tabelloni per le pubbliche affissioni

Via / Piazza	Numero tabelloni	Superficie impianti (mq)	Disponibilità posti in formato 70 x 100	Disponibilità posti in formato 140 x 100
ALBA, Corso	1	2,94	2	
ASTI, Corso	2	5,88		8
ASTI, Corso	2	5,88	12	
BERNARDI, Piazza	3	8,82	16	
CASTELLO, Piazza	1	2,94		2
DIVISIONE ALPINA CUNEENSE, Piazza	2	5,88		8
EUROPA, Piazza	4	11,76	32	
EUROPA, Piazza	2	5,88		8
FENOGLIO BEPPE, Via	1	2,94		2
MARCONI, Piazza	1	2,94		
MOMBIRONE, Via	3	8,82		4
MONTEU ROERO, Via	1	2,94	2	
OLIVERO, Via	1	2,94	8	
PESCO, Viale del	2	5,88		8
PESCO, Viale del	1	2,94	4	
ROMA, Via	7	7,84	4	
SAN BERNARDINO, Piazza	1	1,26		
SANTO STEFANO ROERO, Via	2	2,52	1	
SERSHEIM, Via	4	11,76	16	
TORINO, Via	2	5,88		2
TORINO, Via	1	2,94	4	
TRENTO TRIESTE, Piazza	4	11,76		16
VALPONE, Corso	4	11,76		6
VALPONE, Corso	1	1,26		
Totale	53	136,36	101	64